

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA
CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 BIS E
SEXIES, 2° COMMA, C.P.C. E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORZI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per i Signori:

BACCARINI MAURIZIA nata a Ravenna (RA) il 21/07/1971 e
residente a S. Alberto (RA), Via F.lli Biancoli, 56/B (C.F.:BCC MRZ
71L61 H199N)

BERTINI ALESSIA nata a Ravenna (RA) il 25/06/1970 e residente ad
Alfonsine (RA), Via Mirri, 16 (C.F.: BRT LSS 70H65 H199G)

CASTELLUCCIO GIUSEPPINA nata a Napoli il 22/12/1965 e
residente a Lugo (RA), Via Don Leo Commissari, 14, (C.F.:CST GPP
65T62 F839Y)

CECCARELLI NADIA nata a Cervia (RA) il 16/12/1963 ed ivi
residente in Via Delle Azalee, 48 (C.F.:CCC NDA 63T56 C553H)

DE SPIRITO GIANNA nata a Calvi (BN) il 21/11/1971 ed ivi residente
in Via Delle Acacie, 3 (C.F.: DSP GNN 71S61 B444W)

DE STEFANO ANNAMARIA nata a Castellamare di Stabia (NA) il
20/03/1970 e residente a Lido Adriano (RA), Viale G. Parini, 31 (C.F.:
DSR NMR 70C60 C129L)

GAGLIARDI PAOLA nata a Cervia (RA) il 28/04/1978 ed ivi residente
in Via Delle Ginestre, 17/F (C.F.:GGL PLA 78D68 C553Y)

07/10/11

GALLO DOMENICA CARMELA nata a Nova Siri (MT) il 10/11/1962 e residente a Cervia (RA), Via Pio La Torre, 32 (C.F.:GLL DNC 62S50 A942Q)

MANCIN MICHELA nata a Adria (RO) il 21/03/1968 e residente a Cotignola (RA), Via Drei, 5 (C.F.: MNC MHL 68C61 A059H)

MORIGI ROBERTA nata a Ravenna (RA) il 02/07/1974 ed ivi residente in Via Durazzo, 10 (C.F.:MRG RRT 74L42 H199J)

PETRILLO LUCIA nata a Cava De' Tirreni (SA) il 11/10/1982 e residente a Lugo (RA), Corso Garibaldi, 73 (C.F.: PTR LCU 82R51 C361L)

RUELLO ROSSANA nata a Pesaro (PS) il 05/02/1966 e residente a Ravenna (RA), Via Livenza, 15 (C.F.: RLL RSN 66B45 G479Q)

SANNA MARINA nata a Lodè (NU) il 28/03/1958 e residente a S. Pancrazio di Russi (RA), Via Senio, 11, (C.F.: SNN MRN 58C68 E647N)

SARI FRANCESCA nata a Benevento (BN) il 17/07/1982 e residente a Cervia (RA), Via Dei Mughetti, 18/G, (C.F.: SRA FNC 82L57 A783G)

SPADONI LICIA nata a Forlimpopoli (FC) il 25/05/1977 e residente a Ravenna, Via Faentina, 102/B (C.F.: SPD LCI 77E65 D705N)

STELLA GIOVANNI PAOLO nato a Ravenna il 08/11/1979 e residente a Marina di Ravenna (RA) in Viale Dei Mille, 33, (C.F.: STL GNN 79S08 H199M)

tutti rappresentati e difesi, giusta procure in calce al presente ricorso,
dall'Avv. Donatella Dalmonte (C.F. DLMDTL55S70M109F) del Foro
di Ravenna - fax 0545/34376 - pec:

donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in (48022) Lugo, Via Garibaldi n. 125.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento al seguente numero di fax 0545/34376 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : donatella.dalmonte@ordineavvocatiravenna.eu

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – MIUR** - in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA** (C.F. 80007160395) in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna in (40125) Bologna, Via G. Reni n. 4;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014 / 2017 – potenziali controinteressati;

PER L'ACCERTAMENTO,

previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto dei ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/ 2002, all'inserimento nella III fascia delle Graduatorie Provinciali permanenti (ora ad Esaurimento – GAE) valide per gli aa.ss. 2014/2017, riservate ai docenti abilitati ed utilizzate per l'assunzione sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la Scuola Primaria (EEEE), nella posizione e con il punteggio loro spettante, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti attualmente insegnanti precari in possesso del diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, cioè prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (doc. n. 1 copia diplomi – doc. n. 2 certificazione dei servizi da ultimo prestati) e sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto - utilizzabili solamente per il conferimento di supplenze brevi – per la Scuola dell'Infanzia, classe di concorso AAAA, e per la Scuola Primaria, classe di concorso EEEE, della Provincia di Ravenna.

Soltanto CON D.P.R. 25/03/2014 (DOC.3) IL MIUR HA FORMALIZZATO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 03813/2013 DELL'11/09/2013 (DOC. N. 3 ALLEGATO) ED HA RICONOSCIUTO IL DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE COME TITOLO ABILITANTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

Il MIUR, però, ha concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale

solamente la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (ove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo) durante l'aggiornamento di dette graduatorie disposto con DM 353/2014 (doc. 4).

Tale possibilità non è stata invece riconosciuta dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) disposte con D.M. 235/2014 (doc. 5), graduatorie queste che sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato ma anche per le nomine in ruolo.

Il citato D.M. 235/14, infatti, ha previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento solamente per i docenti già inseriti nella GAE e di conseguenza registrati nella piattaforma telematica denominata " Istanze on line ", escludendo, quindi, tale possibilità per i docenti, quali i ricorrenti, in possesso del diploma magistrale.

Invero, il citato D.M. 235/2004, all'art. 9, commi 2 e 3, ha previsto l'obbligo di presentazione delle domande di permanenza e aggiornamento esclusivamente con modalità WEB, disponendo, altresì, che la domanda presentata in difformità da tale modalità costituisca motivo di esclusione.

LA PIATTAFORMA WEB DENOMINATA " ISTANZE ON LINE ", TUTTAVIA, NON RICONOSCENDO COME TITOLO VALIDO PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE IN QUESTIONE IL DIPLOMA MAGISTRALE, ANCHE SE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002, HA PRECLUSO AI RICORRENTI LA POSSIBILITÀ DI REGISTRARSI NEL SISTEMA TELEMATICO DEL

MINISTERO.

IL PROGRAMMA INFORMATICO CONCEPITO DAL MIUR SULLA BESE DELLE DISPOSIZIONI DEL CITATO DM 235/2014, DUNQUE, HA IMPEDITO, COME IMPEDISCE TUTT'OGGI, AI RICORRENTI ANCHE SOLO DI FARSI RICONOSCERE DAL SISTEMA QUALI DOCENTI, CON CONSEGUENTE APRIORISTICA ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

* * * * *

IL D.M. 235/2014 DI AGGIORNAMENTO DELLA GAE È STATO ANNULLATO DAL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA N. 1973/2015 (DOC. N.10), NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO DEI DOCENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002.

I ricorrenti hanno quindi diritto ad essere inclusi nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.

I ricorrenti hanno presentato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., formale richiesta d'inserimento nella Gae (doc. n. 6) ma senza esito alcuno.

Il MIUR, infatti, con nota 0002198 del 30/06/2015 (doc. n. 7) ha disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e/o primaria dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002:

- a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

- con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.

* * * * *

TUTTO CIÒ PREMESSO I RICORRENTI, COME IN ATTI RAPPRESENTATI, DIFESI E DOMICILIATI, CHIEDONO CHE SIA ACCERTATO E DICHIARATO IL LORO DIRITTO ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLE III FASCIA DELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO DEFINITIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, NELLE CLASSI DI CONCORSO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E/O PRIMARIA (EEEE), VALIDE PER IL TRIENNIO 2014/2017, CON IL PUNTEGGIO LORO SPETTANTE E MATURATO ALLA DATA DI AGGIORNAMENTO PREVISTA DAL D.M. N. 235/2014, PER I SEGUENTI MOTIVI DI

DIRITTO E FUMUS BONI IURIS

* * * * *

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

NEL CASO DI SPECIE LA GIURISDIZIONE DEVE ESSERE INDIVIDUATA IN CAPO AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, GIUSTO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.M. 235/2014 (DOC. N.), IL QUALE RECITA TESTUALMENTE: " AVVERSO GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE POSSONO ESSERE ESPERITI I RIMEDI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO È DEVOLUTA AL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ".

Se ciò non bastasse, anche secondo il consolidato orientamento della Cassazione e delle più recenti sentenze del Giudice amministrativo la giurisdizione nella materia de quo appartiene al Giudice del lavoro venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

“ *Queste Sezioni unite (cfr.in particolare, Cass S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali il D.lgs. n. 165 del 2011, art.63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei*

titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase questa dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. (Cass. SS.UU. 23/07/2014 n. 16756; in senso conforme SS.UU. della Corte di Cassazione 08/02/2011 n. 3032).

Dopo alterne vicende giurisprudenziali, che hanno visto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo e le SS.UU. della Corte di Cassazione invece sulla giurisdizione del giudice ordinario, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha finalmente concordato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti le procedure di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ex permanenti ed ora ad esaurimento (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12/07/2011 n.11).

“ L'affermazione della residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata quindi a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento. In tale nozione di concorso non è compresa la fattispecie

dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento di posti di lavoro che si renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
“ (Ad. Plen. Cons. St. n. 11/ 2011 citata).

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa si è oramai attestata sulla giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie relative all'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (da ultimo Cons. St., Sez. VI, 24/11/2014 n. 5794 e 07/07/2015 n. 3415; TAR Lazio, Sez. III Bis 25/05/2015 n. 7458 e 30/6/2015 n. 8757).

Corollario dei principi enunciati dai supremi consessi è il potere del Giudice ordinario di disapplicare, ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 2248/1865, gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti degli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice amministrativo.

* * * * *

ILLEGITTIMITA' IN PARTE OUA - E QUINDI

DISAPPLICAZIONE - DEL D.M. 235/2014.

Con il Decreto Ministeriale citato il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017, senza prevedere la possibilità di inserimento dei docenti muniti, come i ricorrenti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, cioè prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Detto provvedimento è illegittimo, e deve quindi essere disapplicato poiché non riconosce il valore abilitante del diploma magistrale in questione.

Al riguardo appare necessario un sintetico excursus della normativa di settore.

La legge n. 124/1999, all'art. 1 comma 6, ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, prescrivendo che il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato debba avvenire attingendo da tali graduatorie e l'altro 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (modalità queste confermate dalla recente riforma della scuola approvata con legge 13/07/2015 n. 107, all'art. 1, comma 109, lett. c), fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento).

Le graduatorie sono articolate in tre fasce, la terza della quale, in

attuazione delle disposizioni di cui alla legge 143/2004 e successive modifiche, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione / titolo abilitante comunque posseduti.

Con la legge finanziaria del 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione (quali i ricorrenti).

A seguito della descritta trasformazione la terza fascia delle suddette graduatorie è stata qualificata come ad esaurimento in quanto, a decorrere dall'anno 2007, non è più stato consentito l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo di quelli già abilitati, impedendo quindi l'inserimento in graduatoria ai candidati abilitatisi dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

I RICORRENTI, INVECE, HANNO CONSEGUITO UN VALIDO TITOLO ABILITATIVO ENTRO L'A.S. 2001/2002 E QUINDI PRIMA DI TALE TRASFORMAZIONE ED HANNO QUINDI DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

* * * * *

**SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE
POSSEDUTO DAI RICORRENTI**

IL TITOLO, QUALE QUELLO IN POSSESSO DEI RICORRENTI, CONSEGUITO NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI A SEGUITO DI REGOLARE CORSO DI STUDIO FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002, DEVE CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI ABILITANTE EX LEGE, SECONDO L'ART. 53 R.D. 6 MAGGIO

1923 N. 1054, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 197 D.L. 16 APRILE 1994 N. 297. CIÒ È SANCITO INOLTRE DAL D.M. 10 MARZO 1997, DALL'ART. 15, COMMA 7, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323 ED INFINE, RECENTEMENTE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONCORSO A CATTEDRE, DAL D.D.G. N. 82 DEL 24 SETTEMBRE 2012 (IN TAL SENSO VEGGASI PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3813/13, PRODOTTO COME DOC. N. 3 UNITAMENTE AL D.P.R. 25/03/2014 DI RECEPIMENTO).

* * * * *

Ad ulteriore conferma della natura abilitante del diploma in questione si richiamano i seguenti provvedimenti:

- il D. LGS. 297/1994, ALL'ART. 194, COMMA 1, ha disposto che al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; tale norma è stata abrogata dalla legge 226/2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto che le disposizioni abrogate " continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi;

- IL SUCCESSIVO ART. 197, COMMA 1, DEL CITATO D. LGS. N. 297/1994 ha disposto che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;

- IL DECRETO INTERMINISTERIALE 10/03/1997 ALL'ART. 2, 1° COMMA,

ha disposto che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale;

- IL D.P.R. 323/1998, ALL'ART. 15, COMMA 7, ha sancito che i titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare;

- LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 31 DEL 18/03/2003 (doc. n. 8, stralcio), al punto 4.1, comma 1, in riferimento ai titoli per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia paritaria, ha espressamente affermato che resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Il Miur, con nota prot. n. 3070/A7 del 23/07/2004 (doc. n. 9), indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha precisato che le disposizioni contenute nella citata circolare al punto 4.1 vanno applicate senza interpretazioni, in quanto tale circolare ha il valore implicito di "interpretazione autentica della normativa in vigore". Non si comprende, pertanto, l'assurdità di considerare valido il diploma

magistrale per l'insegnamento nella scuola paritaria e non per la scuola statale, con evidente disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di docenti forniti del medesimo titolo di studio.

- **IL D.P.R. DEL 25/03/2014** (doc. n. 3), in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i D.M. 44/2011 e 66/2011 **ha affermato che il D.M. 62 del 2011 è illegittimo nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale.**

* * * * *

Le disposizioni di legge sopra richiamate tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002 (come i ricorrenti), per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato; al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**

- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante.**

L'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 175 del 10/03/1997, infatti, precisa che: “ **I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti**

entro l'anno scolastico 2011/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince in tutta evidenza che il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio, quali quelli conseguiti dai ricorrenti prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento ed entro l'a.s. 2001/2002, titolo abilitante valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Per tale ragione l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti costituisce una situazione consolidata che non può perdere efficacia.

* * * * *

IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO HA DA ULTIMO OTTENUTO DEFINITIVO RICONOSCIMENTO CON LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 (DOC. N. 10).

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai possessori del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento: *“ Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomi magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a*

seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali“.

Ed ancora: “ *Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini delle iscrizioni nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.* “ (Cons. St. n. 1973/2015).

* * * * *

LA CITATA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AI POSSESSORI DEL DIPLOMA MAGISTRALE IN QUESTIONE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, HA EFFICACIA ERGA OMNES.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il Decreto Ministeriale è un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile.

Con riferimento alle pronunce di annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi a contenuto generale, quale il Decreto Ministeriale, si è costantemente osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia inter partes giacchè l'eliminazione dal

mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, " posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri. (ex pluris: Cons. St., Sez. IV, 18/11/2013 n. 5459 e da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez I quater 08/06/2015 n. 8013), con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi e comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato, ancorchè rimasti estranei al procedimento giurisdizionale.

Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non può ritenersi applicabile il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego sancito dall'art. 41, comma 6, D.L. 207/2008, che ha prorogato il divieto, già previsto dalla legge finanziaria 2005, anche per gli anni successivi.

Invero, come affermato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 24/04/2012 n. 2409 (in riferimento ad una fattispecie relativa alla partecipazione ad una procedura di selezione), la ratio preminente del divieto legislativo consiste nel contenimento della spesa pubblica in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniali.

A giudizio del Giudice amministrativo la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può, infatti, essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce cautelari non risultava in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico

dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis. Osserva altresì il Giudice amministrativo che è necessario operare “ *un bilanciamento fra – da un lato – l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche e – dall'altro – l'esigenza di non sacrificare oltre quanto ragionevole e necessario il perseguimento di finalità di pari livello costituzionale, quali i richiamati principi del favor participationis e della par condicio.* “ (cfr. Cons. St. n. 2409/2012 citata).

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopraccitata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 espliciti effetti favorevoli anche nei confronti degli odierni ricorrenti, il cui inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non comporterebbe alcun onere finanziario per l'amministrazione.

* * * * *

NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DEL DM 253/2014 E 325/2014 PER

MANIFESTA ILLOGICITA' E ABUSO DI POTERE

Come sopra esposto, se da un lato il valore abilitante del diploma magistrale in questione è riconosciuto per legge (così come anche ribadito dal recente D.P.R. 25/03/2014 – doc.n. 3), dall'altro il MIUR solo con il citato DM 353/2014 ha riconosciuto al diploma magistrale l'effetto costitutivo che consente l'inserimento solo però nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto e non in quelle ad esaurimento, queste ultime le sole che consentono di accedere al ruolo.

E' palese l'irragionevolezza del comportamento dell'amministrazione

laddove, a fronte di un unico titolo abilitante all'insegnamento consente l'iscrizione alle sole graduatorie d'istituto e non anche alle graduatorie ad esaurimento, ove dovrebbero, invece, essere iscritti tutti coloro che hanno un titolo abilitante idoneo, come sancito dalla legge n. 296/2006.

* * * * *

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

* * * * *

NELLE MORE DELLA DECISIONE NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA SI RENDE NECESSARIA UNA MISURA CAUTELARE CHE CONSENTA AI RICORRENTI (ATTUALMENTE PRIVI DI OCCUPAZIONE O CON CONTRATTI A TERMINE IN SCADENZA) DI PARTECIPARE AL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI PREVISTO DALLA RECENTE “ RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ” approvata con legge 13/07/2015 n. 107, pubblicata sulla G.U. S.G. n. 162 del 15/07/2015, entrata in vigore il 16/07/2015 (doc. n. 11, stralcio).

La citata legge, in particolare, all'art. 1, comma 95, prevede un piano di straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015.

Il successivo comma 96 individua due sole categorie di destinatari del predetto piano di assunzioni:

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 82 del 24/09/2012;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

I commi 98-101 definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.

Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 D.Lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

Nella fase successiva coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione devono presentare apposita domanda di assunzione (comma 97), esprimendo l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale (comma 100).

Questo significa che i docenti potranno scegliere di concorrere in tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, con la conseguenza che un docente con un punteggio talmente basso da non garantirgli alcuna chance di assunzione nel proprio originari ambito territoriale potrebbe trovarsi in posizione utile per l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale opportunità di assunzione, però, viene concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti, infatti, possono partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di ammissione: la presentazione della domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di assunzione, e via dicendo.

Naturalmente i ricorrenti non possono presentare tale domanda non

essendo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

E' di tutta evidenza, quindi, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la scadenza del termine previsto per la domanda di assunzione e comunque dopo la conclusione del procedimento previsto dai sopra citati commi 94-101 legge 107/2015, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni in corso perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica, o comunque ai fini della partecipazione alle assunzioni anche a termine che il MIUR disporrà in futuro ad iniziare dall'a.s. 2015/2016.

Nello stesso tempo, una pronuncia giudiziale successiva al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissioni in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati..

LA MISURA CAUTELARE RICHIESTA HA LO SCOPO DI CONSENTIRE AI RICORRENTI DI PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONE IN RUOLO O COMUNQUE ALLE ASSUNZIONI ANCHE A TERMINE CHE L'AMMINISTRAZIONE DISPORRÀ A PARTIRE DALL'A.S. 2015/2016 E DI ESPRIMERE COSÌ LE MOLTEPLICI PREFERENZE TRA TUTTE LE PROVINCE, A LIVELLO NAZIONALE e, al contempo, scongiurare il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie formate illegittimamente e con tutte le conseguenze a

livello risarcitorio successive alla detta invalidazione.

Rischio, quest'ultimo, ben più pregnante rispetto ad un mero aggravamento della procedura amministrativa. Infatti tale rischio appare secondario e di assoluto minor impatto, come affermato sinteticamente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ordinanza 20/12/1999 n. 2), secondo cui " il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo " di fronte al " rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura ".

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico la presenza dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione degli stessi, considerata anche la imminente soppressione delle predette graduatorie disposta dalla citata legge 107/2015.

Da ultimo non può non rimarcarsi che i ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario e di conseguenza che per gli stessi l'inserimento nelle graduatorie in questione costituisce l'estrema possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

E' bene ricordare, infatti, che le graduatorie ad esaurimento costituiscono e costituiranno ancora un canale di assunzione privilegiato anche dopo l'entrata in vigore della Riforma c.d. della Buona Scuola.

In ogni caso, poi, non si deve dimenticare che il richiesto inserimento nella terza fascia consente ai ricorrenti non solo l'immissione in ruolo ma, nella peggiore delle ipotesi, l'assegnazione di incarichi annuali , con ogni conseguente beneficio in termini economici e di carriera.

Come recentemente affermato da codesto Ill.mo Giudice con ordinanza 10/09/2015, di accoglimento della domanda cautelare in una fattispecie del tutto simile alla presente (doc. n. 25): “ IL PERICOLO DI DANNO GRAVE ED IRREPARABILE APPARE A QUESTO GIUDICE IN MANIERA EVIDENTE SICCOME IN MANCANZA DELLA CAUTELA RICHIESTA IN RICORSO IL DIRITTO DEI RICORRENTI RISCHIA IN CONCRETO DI SFUMARE PER SEMPRE, VENENDO ESSI PRIVATI DI OGNI CHANCE DI ACCESSO AI POSTI DI CUI L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE COSTITUISCE UN NECESSARIO E PROPEDEUTICO ADEMPIMENTO.”

* * * * *

Il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, con due recenti pronunce in procedimenti in subiecta materia, ha accolto in pieno le richieste di tutela avanzate e in data 3 luglio 2015 ha emanato due decreti inaudita altera parte con cui ha ordinato al Ministero di accogliere la domanda di inserimento a tutti gli effetti ed in particolare ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo (doc. n. 13 e n. 14 decreto del Tribunale di Cremona 03/07/2015)

* * * * *

Il Tribunale di Pordenone, con ordinanze del 11 giugno 2015 e 14 luglio 2015 (doc. n. 15 e n. 16) ha disposto ex art. 700 c.p.c. l'immediato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come sopra rappresentati,

difesi e domiciliati, chiedono all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

previa disapplicazione per illegittimità del D.M. 235/2014, nella parte in cui non consentiva e non consente ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento e di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ravenna, e delle relative applicative graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017 nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti e comunque nel limite del loro interesse, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto che produca l'effetto di non consentire l'inserimento dei ricorrenti nella terza fascia di graduatoria ad esaurimento;

IN VIA CAUTELARE

Con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., o con ordinanza a seguito di fissazione di udienza cautelare, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- **accertare e dichiarare**, a tutti gli effetti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ravenna nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad

esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014);

- **ordinare alle Amministrazioni intimate** – per quanto di rispettiva competenza - **di consentire ai ricorrenti di presentare domanda, riattivando le funzioni della piattaforma telematica “istanze on line” ovvero ammettendo la presentazione della domanda in forma cartacea ovvero ponendo in essere tutti gli atti necessari a consentire la presentazione della domanda, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e in particolare ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni, con conseguente immediato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Ravenna nelle classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato, in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), alla data di aggiornamento di dette graduatorie disposto con D.M. n. 235/2014 o ad altra data ritenuta di giustizia;**

NEL MERITO

Per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, che qui si intendono integralmente riportate:

- **disapplicare**, in quanto illegittimo, il D.M. 235/2014, nella parte in cui non consente l’inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, unitamente agli atti presupposti e comunque connessi, ivi compresi, in parte qua, i provvedimenti di approvazione definitiva delle predette graduatorie

dell'Ambito Territoriale di Ravenna per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

- **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti all'inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie sopra indicate **e conseguentemente condannare** le amministrazioni intimare ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie nella posizione e con il punteggio maturato, in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), alla data di aggiornamento di dette graduatorie disposto con D.M. n. 235/2014 o ad altra data ritenuta di giustizia;

- in ogni caso con vittoria di spese, ivi compreso il contributo unificato, e compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfetarie, CPA e IVA come per legge.”

Si producono in atti i seguenti documenti:

- 1) copia diploma magistrali
- 2) certificazione servizio
- 3) D.P.R. 25/03/2014 con allegato parere Cons. Stato n. 3813/2013
- 4) D.M. 22/05/2014 n. 353, stralcio
- 5) D.M. 01/04/2014 n. 235
- 6) diffide
- 7) nota MIUR prot. n. 2198 del 30/06/2015
- 8) circolare ministeriale n. 31/ 2003
- 9) nota U.S.R. per il Veneto prot. n. 4304/D20 del 26/08/2004
- 10) sentenza Cons. Stato n. 1973/2015

- 11) legge n. 107/2015, stralcio
- 12) decreto D.G.P.S. n. 767 del 17/07/2015
- 13) e 14) decreto inaudita altera parte del Tribunale di Cremona 3 luglio 2015
- 15) e 16) ordinanze Tribunale di Pordenone 11/06/2015 e 14/07/2015
- 17) autocertificazione reddituale
- 18) graduatorie ad esaurimento definitive III fascia di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017, su CD rom
- 19) sentenza Cass. S.U. n. 16756/2014;
- 20) sentenza Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 11/2011;
- 21) sentenza Cons. Stato n. 3415/2015
- 22) sentenza TAR Lazio, Roma, n. 7458/2015
- 23) sentenza TAR Lazio, Roma, n. 8757/2015
- 24) sentenza Cons. Stato n. 2409/2012.
- 25) ordinanza Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, 10/09/2015.

* * * * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e viene versato il contributo di euro 259,00.

* * * * *

Lugo / Ravenna, 05/10/2015

Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **BACCARINI MAURIZIA** nata a Ravenna (RA) il 21/07/1971 e residente a S. Alberto (RA), Via F.lli Biancoli, 56/B (C.F.:BCC MRZ 71L61 H199N) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Baccarini Maurizia 

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte 

Io sottoscritta **BERTINI ALESSIA** nata a Ravenna (RA) il 25/06/1970 e residente ad Alfonsine (RA), Via Mirri, 16 (C.F.: BRT LSS 70H65 H199G) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Bertini Alessia *Alessia Bertini*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *DD*

Io sottoscritta **CASTELLUCCIO GIUSEPPINA** nata a Napoli il 22/12/1965 e residente a Lugo (RA), Via Don Leo Commissari, 14, (C.F.:CST GPP 65T62 F839Y) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Castelluccio Giuseppina *Giuseppina Castelluccio*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD

Io sottoscritta **CECCARELLI NADIA** nata a Cervia (RA) il 16/12/1963 ed ivi residente in Via Delle Azalee, 48 (C.F.:CCC NDA 63T56 C553H) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Ceccarelli Nadia *Nadia Ceccarelli*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *DD*

Io sottoscritta **DE SPIRITO GIANNA** nata a Calvi (BN) il 21/11/1971 ed ivi residente in Via Delle Acacie, 3, (C.F.: DSP GNN 71S61 B444W) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

De Spirito Gianna *Gianna De Spirito*

Visto per autentica

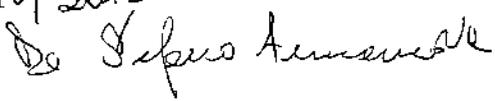
Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **DE STEFANO ANNAMARIA** nata a Castellamare di Stabia (NA) il 20/03/1970 e residente a Lido Adriano (RA), Viale G. Parini, 31 (C.F.: DST NMR 70C60 C129L) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

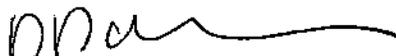
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

De Stefano Annamaria 

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **GAGLIARDI PAOLA** nata a Cervia (RA) il 28/04/1978 ed ivi residente in Via Delle Ginestre, 17/F (C.F.:GGL PLA 78D68 C553Y) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015
Gagliardi Paola *Paola Gagliardi*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *nda*

Io sottoscritta **GALLO DOMENICA CARMELA** nata a Nova Siri (MT) il 10/11/1962 e residente a Cervia (RA), Via Pio La Torre, 32 (C.F.:GLL DNC 62S50 A942Q) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Gallo Domenica Carmela 

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **MANCIN MICHELA** nata a Adria (RO) il 21/03/1968 e residente a Cotignola (RA), Via Drei, 5 (C.F.: MNC MHL 68C61 A059H) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna,

05/10/2015

Mancin Michela



Visto per autentica

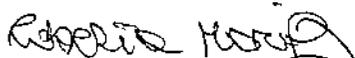
Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **MORIGI ROBERTA** nata a Ravenna (RA) il 02/07/1974 ed ivi residente in Via Durazzo, 10 (C.F.:MRG RRT 74L42 H199J) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Morigi Roberta 

Visto per autentica

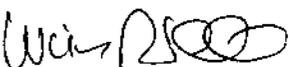
Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **PETRILLO LUCIA** nata a Cava De' Tirreni (SA) il 11/10/1982 e residente a Lugo (RA), Corso Garibaldi, 73 (C.F.: PTR LCU 82R51 C361L) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 17/09/2015

Petrillo Lucia 

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte



Io sottoscritta **RUELLO ROSSANA** nata a Pesaro (PS) il 05/02/1966 e residente a Ravenna (RA), Via Livenza, 15 (C.F.: RLL RSN 66B45 G479Q) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015
Ruello Rossana *Ruello Rossana*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD Dalmonte

Io sottoscritta **SANNA MARINA** nata a Lodè (NU) il 28/03/1958 e residente a S. Pancrazio di Russi (RA), Via Senio, 11, (C.F.: SNN MRN 58C68 E647N) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna,

05/10/2015

Sanna Marina

Sanna Marina

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

Donatella Dalmonte

Io sottoscritta **SARI FRANCESCA** nata a Benevento (BN) il 17/07/1982 e residente a Cervia (RA), Via Dei Mughetti, 18/G, (C.F.: SRA FNC 82L57 A783G) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015

Sari Francesca *Sari Francesca*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

DD

Io sottoscritta **SPADONI LICIA** nata a Forlimpopoli (FC) il 25/05/1977 e residente a Ravenna, Via Faentina, 102/B (C.F.: SPD LCI 77E65 D705N) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna,

Spadoni Licia

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte

05/10/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Io sottoscritto **STELLA GIOVANNI PAOLO** nato a Ravenna il 08/11/1979 e residente a Marina di Ravenna (RA) in Viale Dei Mille, 33, (C.F.: STL GNN 79S08 H199M) delego a rappresentarmi e a difendermi, in ogni stato e grado nel presente procedimento promosso avanti il Tribunale di Ravenna – Giudice del Lavoro , l'Avv. Donatella Dalmonte del Foro di Ravenna, conferendole ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, di rinunciare agli atti di giudizio, accettarne la rinuncia, conciliare e transigere la lite, chiamare terzi nel giudizio, proporre domande riconvenzionali, misure cautelari, istanze, ricorsi. Eleggo domicilio presso il suo studio in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 125.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/03 dichiaro di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità dell'incarico.

Lugo/Ravenna, 05/10/2015
Stella Giovanni Paolo *Stella Giovanni Paolo*

Visto per autentica

Avv. Donatella Dalmonte *Donatella Dalmonte*



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Ravenna per le classi di concorso AAAA e EEEE.

L'art.1, comma 100, della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in riferimento al piano straordinario di assunzioni, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie in questione di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Questo significa che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali nazionali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano straordinario di assunzioni.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso di cui sopra debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile a causa dell'immenso numero dei destinatari oltre che dell'oggettiva difficoltà nel reperire tutti i

nominativi degli eventuali controinteressati mentre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo oneroso per i ricorrenti, tutti lavoratori precari in attesa di occupazione o con contratti a tempo determinato in scadenza.

L'art. 12 della legge 205/2000 ha già previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Molti Tribunali Amministrativi Regionali, e sistematicamente il TAR Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento oggetto della controversia. **Anche molti Tribunale del Lavoro, fra cui anche il Tribunale del Lavoro di Ravenna, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità, anche per esigenze di maggiore celerità, di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- **quanto ai potenziali controinteressati**, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti

Territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> dei seguenti dati:

autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza;

nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

sunto dei motivi del ricorso;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come " tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e in particolare i docenti inseriti nell'ambito territoriale di Ravenna;

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

- **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege.

Con ordine all'amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione.

Con osservanza,

Lugo / Ravenna 05/10/2015

Avv. Donatella Dalmonte



rasc. N. 1098/15
Cron. N. 3339

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 sexies e ss.c.p.c. fissa per la comparizione delle parti ai fini della
richiesta cautelare l'udienza del 10/11/2015 ore 10,00

Manda al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto alla controparte
entro il 23/11/2015

Visto l'art. 420 c.p.c. fissa per la comparizione e la discussione della causa nel merito

l'udienza del 26/01/16 disponendo la notifica nei termini di legge.
NOTIZIA DI NOTIFICA AI SENSI DEL 151 CPC
Ravenna, 08/10/15

Il Giudice del Lavoro

Dr. Roberto Riverso

E' copia conforme al suo originale
Ravenna, 14 OTT 2015
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 4

Pagine n. 192

Autentiche

Semplici

Urgenti

Marche GENTE

Il richiedente

AVV. D. DALTONI

Data 8 OTT 2015

Fasc. N. 1028/15 SUBA
Cron. N. 2338 1

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 sexies e ss.c.p.c fissa per la comparizione delle parti ai fini della
richiesta cautelare l'udienza del 10/11/2015 ore 10,00

Manda al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto alla controparte
entro il 23/11/2015

Visto l'art. 420 c.p.c. fissa per la comparizione e la discussione della causa nel merito

l'udienza del 26/01/16 disponendo la notifica nei termini di legge.
NOTIFICA LA NOTIFICA AI SENSI DEL 151 CPC
Ravenna, 08/10/15

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Rivero

L'Assistente giudiziario F2
MIRIA GASPERINI

E' copia conforme al suo originale
Ravenna, 14 OTT. 2015
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 4
Pagine n. 192

- Autentiche
- Semplici
- Urgenti

Marche ECLENTE
Il richiedente
AWD-Del Monte
Data 8 OTT 2015